



Ferrara, 28/09/2022

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28.09.2022

Il giorno 28/09/2022, alle ore 21.00 (in prima convocazione), presso la sede legale dell'Associazione Carmine Candolfo Pro Studio (via Brasavola, 32 – 44121 Ferrara), si riuniscono i soci dell'Associazione per partecipare all'assemblea straordinaria convocata allo scopo di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione, aggiornato per recepire le richieste di integrazioni, pervenute da parte dell'Ufficio Regionale Unico Nazionale del Terzo Settore in data 31/08/2022.

Sono presenti tutti i soci:

Chiara Lambertini, Carla Carlini, Luca Candolfo, Elisa Mari, Daniela Savioli, Lucia Tilomelli, Michele Pifferi, Elena Andreani, Filippo Rizzati, Romilde Vitullo, Garbini Paolo, Gianluigi Fiorini

Assume la Presidenza dell'assemblea Chiara Lambertini che assegna il ruolo di segretaria verbalizzatrice a Lucia Tilomelli

Dopo illustrazione e condivisione delle modifiche intervenute sullo statuto, l'assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto.

La Presidente (Legale Rappresentante)

Chiara Lambertini

La Segretaria

Lucia Tilomelli





STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede sociale. E' costituita nel rispetto del Codice

Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo

Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato

5 **"CARMINE CANDOLFO PRO STUDIO Associazione di Promozione**

Sociale - ETS" in breve **"C. CANDOLFO PRO STUDIO APS - ETS"** una

libera Associazione di fatto, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel

tempo e senza scopo di lucro, con sede in Via in Ferrara via Antonio Brasavola

32. L'Associazione ha facoltà di trasferire la sede legale, istituire, modificare e/o

10 sopprimere sedi secondarie in tutto il territorio italiano. Il trasferimento della sede

legale non comporta modifica statutaria, ma deve essere verbalizzata e deliberata

dal Consiglio Direttivo e comunicata agli uffici competenti.

Articolo 2 – Statuto L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal

presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto n. Legislativo 3 luglio 117, delle

15 relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali

dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di

esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più

particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola

20 fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Lo

statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo

i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 3 – Finalità L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una

o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di

25 finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le finalità dell'associazione

sono: promuovere facilitare e supportare le attività di studio, istruzione e di formazione soprattutto nei confronti di ragazzi in difficoltà economiche o che vivono disagi allo studio.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 4 – Attività Le attività che l'associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi anche dei propri associati sono le attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 dalla lettera b), dalla lettera c), dalla lettera d), dalla lettera e), dalla lettera f), dalla lettera g), dalla lettera i), dalla lettera k), dalla lettera l), dalla lettera t) e dalla lettera u) del D.Lgs. 117/2017 e da successive integrazioni o modificazioni.

L'associazione "**C. CANDOLFO PRO STUDIO APS - ETS**" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere le seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) organizzare e promuovere con ogni mezzo ogni tipo di attività culturali, corsi, manifestazioni, festival, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali mediante lo svolgimento anche di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione anche attraverso metodi di insegnamento tradizionali e non;

2) Organizzare, workshop, convegni, seminari, proiezioni, eventi di aggregazione sociale di carattere culturale e formativo attraverso anche l'istituzione di premi e borse di studio;

3) la promozione e l'Istituzione di centri estivi e/o invernali e/o stage raduni e ritiri con finalità didattiche, sociali, ludiche, ricreative, culturali;

	4) aderire ad organismi con finalità simili, collaborare con enti pubblici e privati, promuovere iniziative e campagne per raccolte fondi occasionali per gli scopi statutari;	
5	5) collaborare con mezzi mediatici, preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare la cultura musicale in tutte le sue forme;	AP
	6) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi, manifestazioni, bandi, progetti anche internazionali intesi come strumenti di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità sociali e culturali;	D
10	7) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo le garanzie richieste per il raggiungimento dello scopo sociale;	EA
	8) l'acquisizione, gestione, locazione ed uso di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle attività di supporto alla formazione;	@
15	9) l'organizzazione e la partecipazione a concerti, manifestazioni, festival, saggi, nonché l'attuazione di attività sociali, culturali, ricreative o ludiche, correlate allo scopo sociale;	for W
	10) attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di riviste opuscoli, info-prodotti, vademecum e comunque di ogni pubblicazione connessa con l'attività culturale, sociale, educativa anche tramite la pubblicazione e diffusione di servizi fotografici e video;	Q
20	11) sviluppare, diffondere e organizzare anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, attività culturali, ludico ricreative, benefiche, formative per favorire la crescita culturale ed etica dei propri associati e/o tesserati e del contesto sociale anche esterno all'associazione con cui essa interagisse nel perseguimento dei propri obiettivi associativi;	EA AL
25	12) individuare e costituire al proprio interno sezioni specializzate per disciplina	76

	o attività, nominare le diverse sezioni interne all'Associazione con nomi diversi, marchi o simboli per meglio identificarle, per questo l'associazione per fini istituzionali potrà utilizzare, gestire e registrare marchi di carattere educativo e culturale;	
5	13) organizzare corsi di formazione e seminari di aggiornamento e/o perfezionamento teorico/pratici, istituzione di concorsi, gare, spettacoli manifestazioni e concerti;	MP S
	14) creazione e organizzazione di gruppi di acquisto solidali G.A.S. per l'acquisto di materiale tecnico per i propri soci e tesserati;	EA
10	15) promuovere e realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali;	Q
	16) promuovere attività di animazione e aggregazione rivolta ai bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività musicali, ludiche, formative volte a favorire un corretto e armonico sviluppo educativo;	
15	17) attività connesse con gli scopi istituzionali come la possibilità di far praticare e diffondere le attività sociali attraverso il noleggio di spazi attrezzati/sale ad altri enti o associazioni;	Q W
	18) esercitare in via marginale senza scopi di lucro, attività di natura commerciale solo se secondarie e strumentali a quelle di interesse generale (attività diverse che potranno essere individuate in futuro dall'organo amministrativo) e comunque sempre nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti.	Q W Eh
20		
	Articolo 5 - Patrimonio Sociale. Il patrimonio sociale è costituito dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, dalle quote annuali richieste, dalle contribuzioni ordinarie e straordinarie degli iscritti,	
25		



persone fisiche, associazioni, nonché da eventuali donazioni e lasciti nonché da eventuali elargizioni di associati e di terzi e da ogni altro incremento patrimoniale che siano necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione medesima, compresi beni mobili ed immobili che la stessa possiede o da fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio.

Handwritten signature and initials.

Articolo 6 - Entrate. Le entrate sono costituite da: a) quote associative annue, quote di adesione e quote periodiche dei soci; b) contributi volontari ordinari e straordinari dei soci; c) quote corso/attività istituzionali dei soci e/o tesserati; d) eventuali contributi del da Enti di Promozione Sociale, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere; e) eventuali introiti di manifestazioni e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni; f) contributi di privati, contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e/o documentati progetti e attività; g) contributi di organismi internazionali; h) donazioni o lasciti testamentari; i) rimborsi derivanti da convenzioni; l) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive; m) campagne di fundraising e crowdfunding anche attraverso la creazione di progetti e l'utilizzo della blockchain; n) attività di raccolta fondi; o) rendite patrimoniali; p) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Handwritten signature and initials.

Articolo 7 - Soci. Possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione che ne facciano richiesta scritta che ne condividano le finalità. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Possono altresì aderire all'associazione coloro che condividano gli scopi sociali, nel pieno rispetto dei contenuti del presente statuto.

Handwritten signature and initials.

Articolo 8 - Ammissione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme di esso e l'eventuale regolamento interno nonché le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa di adesione e quella annuale di cui all'art. 6, lett. a) del presente Statuto.

Articolo 9 - Categorie di Soci e diritti. Le categorie di soci sono le seguenti:

Soci fondatori coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'Associazione.

Soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva versando la quota associativa prevista annualmente.

Soci sostenitori coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva e che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Soci benemeriti sono persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Tutti i soci devono versare la quota associativa annuale stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e deve godere dell'elettorato

attivo e passivo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. I soci hanno

	quindi diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti	
	dal successivo articolo 15, nonché a partecipare alla vita associativa e alle	
	manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno diritto, inoltre, a frequentare i	
	locali e gli impianti di cui fruisce l'Associazione.	
5	Tutti i soci esercitano il diritto di voto se in regola con le quote sociali ed iscritti	
	da almeno tre mesi nel libro degli associati.	
	Articolo 10 - Perdita qualità di socio. La qualità di socio si perde o per	
	dimissioni , per morosità protrattasi per almeno tre mesi salvo diverso maggior	
	termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno, per il venir meno dei	
10	requisiti per l'ammissione di cui all'art. 8 o per radiazione nel caso di gravi	
	infrazioni alle norme statutarie, del regolamento interno e/o di comportamenti	
	contrari alla legge e comunque lesivi degli interessi sociali.	
	Le esclusioni per morosità sono automatiche allo scadere dei tre mesi di tempo	
	dall'inizio dell'anno solare entro i quali si può pagare la quota associativa senza	
15	bisogno di alcuna delibera, quelle per mancanza di requisiti e di radiazione	
	verranno deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio	
	Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'assemblea	
	all'uopo convocata nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il	
	socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza del	
20	socio interessato regolarmente convocato il Consiglio Direttivo potrà ugualmente	
	procedere alla conseguente ratifica o meno della radiazione.	
	La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.	
	Articolo 11 – Esercizio sociale. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina	
	il 31 dicembre di ogni anno.	
25	Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il	

bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione verranno utilizzati per la realizzazione delle finalità istituzionali per tali intendendosi esclusivamente quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 12 – Organi dell'Associazione. Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea generale dei Soci; il Presidente; l'Organo di Amministrazione (il Consiglio Direttivo); il Segretario; l'Organo di controllo (eventuale), l'organo di revisione (eventuale).

Articolo 13 – Assemblea generale. L'Assemblea Generale dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci. E' indetta almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente mediante avviso scritto a **mezzo lettera** o anche **a mano**, trasmessa ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea al domicilio risultante dal libro soci, a **mezzo e-mail**, avviso sul sito web o su gruppi multimediali (es. whatsapp, telegram, etc.) con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuta convocazione spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'assemblea nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta dell'organo amministrativo se lo ritiene necessario.



L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'**assemblea ordinaria** è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; g)

10 deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'**assemblea straordinaria** viene convocata con le stesse modalità previste per la convocazione di quella ordinaria. Viene convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e può essere indetta a seguito di richiesta avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei soci.

In tale ultimo caso deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera su: modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; delibera l'integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità non essendo possibile di conseguenza attendere la prima

assemblea ordinaria utile e su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all'ordine del giorno; scioglimento dell'associazione e sulle modalità di liquidazione.

25 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la

presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e

delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti e

rappresentati per delega. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea

straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono

5 presenti i $\frac{2}{3}$ dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea

ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi

diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Mentre in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente

10 costituita quando c'è la presenza di $\frac{1}{5}$ degli associati aventi diritto al voto e

delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui all'art.

26.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i soci in regola con i versamenti

15 delle quote. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere

esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato.

Ogni associato può avere al massimo una delega. Per favorire la partecipazione

del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che

straordinarie è previsto che si possa intervenire all'assemblea mediante mezzi di

20 telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via

elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e

vota. Possono essere assunte anche delibere assembleari mediante consultazione

scritta e consenso espresso per iscritto da ogni avente diritto al voto. In tale caso

nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in

25 forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato

l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per le delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

- 5 **Articolo 14 – Il Presidente.** L'assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice presidente. In caso di assenza di entrambi tra l'assemblea si nomina un Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario, il quale redige il verbale delle riunioni sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso qualora sia assente il Consigliere segretario. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente art. 13.

- 15 **Articolo 15 – Cariche sociali.** Coloro che intendono essere eletti e rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno venti giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione o al Consiglio Direttivo. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: essere soci effettivi dell'associazione ed essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 9 del presente statuto. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

- 25 **Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo.** E' eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. Deve essere composto da un

numero di componenti che deve essere dispari e di un numero non inferiore a tre.

E' composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di altri consiglieri fino ad un massimo di sette compresi

il presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio nomina nel proprio seno un

5 tesoriere ed un segretario. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e

nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere il Presidente convoca

entro sessanta giorni l'Assemblea dei soci per la sua sostituzione qualora fosse al

di sotto del numero minimo previsto da statuto. Qualora non venga meno il

numero minimo e/o il numero dispari rimarranno in carica gli altri consiglieri.

10 Al Consiglio Direttivo compete la gestione e l'amministrazione ordinaria e

straordinaria dell'Associazione, delibera sulle quote associative, contributi ed

eventuali quote attività e sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o rendiconto annuale da presentare

all'Assemblea e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o

15 che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e

deliberare su le questioni connesse all'attività sociale e amministrativa

dell'associazione e su quanto stabilito dallo statuto. Per la validità delle

deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente

nonché dalla maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della

20 maggioranza dei presenti. In caso Di Consiglio Direttivo composto di soli tre

membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. In caso di parità

prevale il voto del Presidente o del Vice presidente. Delle riunioni di Consiglio

deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o in

assenza di quest'ultimo da un segretario appositamente nominato.

25 Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli



amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Ai componenti del consiglio potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti massimi indicati dall'art. 10 del d.lgs.460/97 e successive integrazioni o modificazioni.

Articolo 17 – Rappresentanza legale. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, e giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti

pubblici e privati. Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti è coadiuvato dal tesoriere al quale può demandare la gestione del conto corrente bancario con apposita deliberazione del consiglio. Può conferire procura ai soci per la gestione di attività varie previa approvazione del Consiglio Direttivo. Le funzioni del Presidente in caso di sua assenza sono svolte dal Vice-Presidente.

Articolo 18 - Segretario. Il segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali del Consiglio Direttivo e conserva i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Organo di revisione legale dei conti. Il Consiglio direttivo qualora lo ritenesse opportuno o nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 nomina un Revisore contabile iscritto al relativo registro anche tramite società Tra Professionisti.

Articolo 20 – Organo di controllo. Il Consiglio direttivo qualora lo ritenesse opportuno o nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 nomina l'organo di controllo formato da un Revisore iscritto al relativo registro anche tramite società

tra professionisti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21 – Settori, sezioni e affiliazioni. L'associazione potrà strutturarsi in settori di attività e potrà altresì costituire delle sezioni o delle succursali in luoghi diversi dalla propria sede anche con programmi di affiliazione disciplinati da specifici Regolamenti, identificati con nomi diversi, marchi o simboli. L'associazione potrà inoltre acquisire a titolo definitivo e/o temporaneo e/o in concessione d'uso marchi, licenze, diritti di autore o simili qualora ciò si rendesse opportuno per meglio identificare determinate attività e per raggiungere e diffondere gli scopi sociali.

Articolo 22 – Bilancio. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo amministrativo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 23 – Bilancio sociale. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Articolo 24 – Personale retribuito. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del D.Lgs.

5 117/2017. L'associazione può pertanto avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

10 In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 25 – Assicurazione dei volontari. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

15 **Articolo 26 – Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio.** La durata dell'associazione è illimitata e questa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria. La deliberazione di scioglimento e devoluzione del patrimonio deve essere presa con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci. In caso di scioglimento per

20 qualunque causa il patrimonio residuo deve essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni aventi finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 27 – Riferimenti normativi. Per tutto quanto non previsto dal seguente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e si fa riferimento alle leggi
25 vigenti in materia.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig.ra TILOMELLI LUCIA

Sig.ra LAMBERTINI CHIARA

5 Sig. CANDOLFO LUCA

Sig.ra CARLINI CARLA

Sig. GARBINI PAOLO

Sig. RIZZATI FILIPPO

Sig.ra ANDREANI ELENA

10 Sig.ra VITULLO ROMILDE

Sig.ra SAVIOLI DANIELA

Sig. PIFFERI MICHELE

Sig.ra MARI ELISA

Sig. FIORINI GIAN LUIGI

Ferrara, 28.09.2022



AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO di FERRARA

Atto Registrato il 06 OTT. 2022 al N. 2337 sr. 3

Liquidati euro 200,00

(DUECENTO/00 euro)

per il DIRETTORE

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso